

**REGOLAMENTO (CE) N. 1942/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 1999**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

(2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

(3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

(4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

(5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

(6) considerando che clorsulone, danoflossacina, florfenicolo e moxidectina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(7) considerando che levometadone, cloridrato di fenpramide, apocynum cannabinum, idroclorotiazide, virola sebifera, selenicereus grandiflorus, thuja occidentalis, mesilato di tricaina, triclorometiazide, vincamina e harunga madagascariensis devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(8) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, deltametrina deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(9) considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Danoflossacina	danoflossacina	Suini	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene»	

1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Florfenicolo	Somma di Florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come Florfenicoloamina	Suini	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene»	

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.5. Benzenesolfonamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Clorsulone	clorsulone	Bovini	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene»	

2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Moxidectina	moxidectina	Equidi	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Cloridrato di fenpramide	Equidi	Esclusivamente per uso endovenoso
Idroclorotiazide	Bovini	
Levometàdone	Equidi	Esclusivamente per uso endovenoso
Mesilato di tricaina	Pesce	Trattamento esclusivamente per immersione
Triclorometiazide	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano
Vincamina	Bovini	Solo per animali appena nati»

4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
« <i>Apocynum cannabinum</i>	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento. Esclusivamente ad uso orale
<i>Hanung madagascariensis</i>	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per mille

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento
<i>Thuja occidentalis</i>	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento
<i>Viola sebifera</i>	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento»

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Deltametrina	deltametrina	Bovini	10 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001»
		Ovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Fegato Rene Latte Muscolo	
		Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	50 µg/kg	Grasso	
		Pollo	10 µg/kg 10 µg/kg	Fegato Rene Muscolo	
			10 µg/kg	Pelle + grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			10 µg/kg	Rene	
			10 µg/kg	Rene	
			10 µg/kg	Uova	
			50 µg/kg	Uova	